



Comitato ETS

Autorità nazionale competente per l'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Sezione 2

Deliberazione n. 2/2026 – CBAM

RILASCIO QUALIFICA DI DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO

Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/5/2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (c.d. CBAM), come modificato dal regolamento (UE) 2025/2083 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del medesimo meccanismo, ed in particolare:

- l'articolo 3, punto 15) che definisce *“importatore”*: *la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;*”;
- l'articolo 4 secondo il quale *“Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato”*;
- l'articolo 5 che prescrive, al paragrafo 1: *“Prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato («domanda di autorizzazione»); al paragrafo 1bis: “Un rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione.”; al paragrafo 3: “La domanda di autorizzazione è trasmessa attraverso il registro CBAM istituito in conformità dell'articolo 14.”; e il paragrafo 5 in cui vengono dettagliate le informazioni da fornire all'atto della domanda di autorizzazione;*

Visto altresì l'articolo 17 del citato regolamento UE 2023/956, paragrafi 1, 2, 4 e 5, il quale stabilisce i criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato;

Visto il regolamento d'esecuzione (UE) 2025/486 della Commissione *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e le procedure relative alla qualifica di dichiarante CBAM autorizzato”*;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3210 della Commissione *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il registro CBAM”*;

Visto l'articolo 4 decreto legislativo n. 47/2020, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 147/2024, ed in particolare il comma 2 bis, che individua nel Comitato ETS l'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/956, con attribuzione delle relative funzioni alla Sezione 2;

Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 47/20, come modificato dal decreto legislativo 147/2024, secondo il quale la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica; a tal fine è istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica.

Visto il decreto ministeriale del 12/1/2024 n. 17, recante “*Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*” ed in particolare l'articolo 16 relativo alle competenze assegnate alla Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 novembre 2024, n. 385 recante le “*Modalità di funzionamento del Comitato ETS e della Segreteria Tecnica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 17 del 22 gennaio 2025;

Visto il Decreto di nomina del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 56 del 26 febbraio 2026 dei componenti del Comitato ETS e della Segreteria Tecnica con competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 09/04/2026 n. 770;

Viste le domande presentate attraverso il Registro CBAM dagli importatori e/o rappresentanti doganali indiretti;

Viste le integrazioni della documentazione fornita a seguito di richiesta dell'Autorità Nazionale Competente;

Vista la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Accertato che, all'esito dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica, sulla base della documentazione presentata, la domanda di autorizzazione riferita al soggetto indicato nell'allegato 1 contiene gli elementi previsti dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 17 del medesimo regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2025/486;

Considerato altresì che l'importatore con codice EORI IT03014300424 ha dichiarato di non essere costituito nei due esercizi finanziari precedenti la domanda e che in tale caso ai sensi dell'art. 17 paragrafo 5 del citato Regolamento UE 2023/956 è richiesta una garanzia al fine del rispetto dei requisiti relativi alla capacità finanziaria di cui al paragrafo 2 lett. b) del medesimo art. 17 citato;

Vista la garanzia presentata dall'importatore con codice EORI IT03014300424, pervenuta all'Autorità Nazionale Competente ed accertato che la stessa soddisfa i requisiti di cui alla normativa sopra citata;

Vista lo schema di deliberazione e la relativa relazione illustrativa proposti dalla Segreteria tecnica al Comitato in data 25 maggio 2026 con procedura scritta;

Il Comitato, il 27 maggio 2026 con procedura scritta ai sensi dell'art. 7 del Decreto 4 novembre 2024,

DELIBERA

Articolo 1

1. Ai sensi degli articoli 5 e 17 del regolamento (UE) 2023/956, è concessa la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato al soggetto indicato nell'allegato 1, con effetto a decorrere dalla

data di registrazione del presente provvedimento nel Registro CBAM di cui all'art 14 del medesimo regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 bis, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2023/956, la registrazione di cui al comma 1 comporta l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni previste dal citato regolamento e dai relativi atti di esecuzione e delegati.

Articolo 2

1. Il presente provvedimento è notificato al richiedente nel Registro CBAM di cui all'art 14 regolamento (UE) 2023/956.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e sul Portale ETS CBAM.

IL PRESIDENTE

Ing. Mauro Mallone

Allegato 1

CODICE EORI	RAGIONE SOCIALE
IT03014300424	RC INTERNATIONAL DI CASCIA ROLANDO & C S.A.S.